

Associazione professionale Improteatro

Statuto Sociale

Art. 1

Denominazione

E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata "Improteatro - Associazione Professionale Nazionale di Improvvisazione teatrale". L'Associazione si potrà identificare utilizzando la sigla "IMPROTEATRO".

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede a Chianciano Terme, (SI) via Dante 37.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze secondo le modalità previste nel Regolamento.

Art. 3

Carattere e scopo dell'associazione

L'Associazione ha carattere democratico, non lucrativo, di utilità sociale. L'Associazione Professionale Nazionale IMPROTEATRO è un'Associazione Professionale non organizzata in ordini o collegi, avente struttura e contenuti democratici. L'Associazione Professionale Nazionale IMPROTEATRO è un'associazione strutturata a livello nazionale, a carattere professionale di natura privatistica, apartitica, apolitica e aconfessionale, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva; con il fine di valorizzare la competenza degli Associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche nel campo formativo e performativo dell'improvvisazione teatrale, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti, approvati secondo le norme statutarie, per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 4

Oggetto

Oggetto specifico dell'Associazione è:

1. Promuovere e tutelare la figura professionale dell'Improvvisatore Teatrale ai sensi della Legge 4/2013 e di ogni altra figura professionale operante nel campo dell'improvvisazione teatrale, nell'ambito sociale, istituzionale e delle imprese.
2. Individuare ai fini interni le figure specialistiche di settore e definire i relativi profili professionali tramite apposito regolamento da approvare e/o modificare da parte del Consiglio Direttivo IMPROTEATRO, secondo i criteri indicati nell'European Qualification Framework (EQF) e i relativi livelli di qualificazione, aggiornandoli costantemente.
3. Definire i requisiti d'ingresso per l'adesione ad IMPROTEATRO, costituendo Registri professionali in cui inserire i propri soci in base alle qualifiche professionali, rilasciando ai propri iscritti un'attestazione d'iscrizione con specifico codice e data di scadenza e il tesserino associativo. È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale attivare ulteriori registri in base all'individuazione di nuove nascenti professioni.
4. Favorire nel rispetto della Legge 4/2013, la trasparenza e la riconoscibilità dell'Improvvisatore Teatrale Professionista IMPROTEATRO nei confronti degli utenti e nel rispetto delle norme di settore.
5. Promuovere la formazione permanente della figura dell'Improvvisatore Teatrale attraverso un processo di "Educazione Continua Professionale" (ECP), promuovendo attività di approfondimento e aggiornamento professionale come congressi, convegni, manifestazioni scientifiche, pubblicazioni, informazioni multimediali, seminari, corsi di alta formazione e altre attività a fini di studio e ricerca. Promuovere e standardizzare l'educazione continua professionale attraverso il ruolo di Agenzia Concessionaria Provider ECP.
6. Promuovere e coordinare iniziative volte alla diffusione della conoscenza del Codice Deontologico, agevolandone il rispetto obbligatorio ai fini del mantenimento della qualità di socio.
7. Promuovere l'armonizzazione e il riconoscimento delle suddette figure professionali individuate da IMPROTEATRO a livello dell'Unione Europea.

A tal fine l'Associazione potrà:

- Proporsi come interlocutore qualificato e stipulare partnership, protocolli d'intesa, contratti e convenzioni al fine di promuovere e stabilire rapporti con l'Unione Europea, il Parlamento, i Ministeri, le Università, gli Enti pubblici e privati, gli Istituti Scolastici e formativi, le Associazioni di categoria, i Sindacati e con tutte le organizzazioni sociali e culturali nazionali ed internazionali;
- Collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni il cui statuto non contrasti con il presente, con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi;
- Promuovere studi, ricerche, convegni, fiere, pubblicazioni e tutto ciò che possa permettere l'arricchimento culturale nell'ambito dell'uso ottimale delle risorse, delle pari opportunità e della sperimentazione nell'ambito del proprio oggetto sociale, anche partecipando a manifestazioni nazionali e internazionali per la promozione dell'Associazione;
- Promuovere in ambito nazionale e internazionale la diffusione della cultura dell'improvvisazione teatrale, intesa come metodo formativo e forma d'arte performativa attraverso la rete degli Improvvisatori Teatrali e delle associazioni aderenti diffondendo la pratica dell'improvvisazione teatrale attraverso la formazione, l'organizzazione di corsi, stage e spettacoli, rassegne, iniziative promozionali ed editoriali promuovendo e curando direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché di periodici e pubblicando inoltre notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici;
- Stimolare la crescita delle realtà associate a IMPROTEATRO, promuovendo nel territorio nazionale la formazione di associazioni e comitati regionali o zonali.

La presente elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

Art. 5 Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, che diverranno di proprietà dell'Associazione nonché dai crediti e dalle liquidità.

Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione è costituito da:

- quanto versato dai fondatori all'atto della costituzione e da eventuali versamenti destinati a patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione potranno essere costituite da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dai soci fondatori all'atto della costituzione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

E', altresì, fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili ovvero di cedere beni o prestare servizi, diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli a soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte.

I versamenti fatti dai soci al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi quelli minimi per l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso.

Art. 6 Durata ed esercizio sociale.

L'associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno ed ha durata di dodici mesi.

Art. 7 Contabilità, bilancio d'esercizio e libri sociali.

Deve essere istituito e gestito a cura dell'Organo amministrativo o di persone all'uopo da esso delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dall'Organo amministrativo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del consiglio stesso.

Il rendiconto consuntivo, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

E' facoltà dell'Organo amministrativo presentare, unitamente al rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del consiglio stesso e l'andamento previsionale dell'associazione.

Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere visti dal presidente dell'Organo amministrativo in carica.

Art. 8 Soci

Il numero dei soci dell'associazione è illimitato. I soci dell'Associazione sono distinti in:

- a) Soci Ordinari: coloro i quali, presentata la domanda di ammissione, siano stati ammessi al registro dei soci IMPROTEATRO, con livelli di qualificazione stadiali e sequenziali, e che curano l'aggiornamento continuo. Possono altresì far parte dell'Associazione come Soci Ordinari, i cittadini della UE che presentino la domanda di ammissione e i cui corsi di studio, o i cui diplomi siano riconosciuti equipollenti in forza della normativa UE vigente o di altre norme che venissero in seguito emanate.
- b) Soci in formazione: coloro che frequentano percorsi formativi promossi o riconosciuti da Improteatro, o sono iscritti e frequentano enti formativi affiliati o riconosciuti da Improteatro. Partecipano attivamente alla vita associativa nel percorso di formazione.
- c) Soci sostenitori: Associazioni/enti/cooperative che operano nel campo dell'improvvisazione teatrale, o la cui attività sia pertinente con i registri professionali IMPROTEATRO.
- d) Soci onorari: coloro i quali, a giudizio del Comitato Tecnico-Scientifico, abbiano acquisito pubblica e riconosciuta fama in discipline attinenti alle professioni dei registri IMPROTEATRO.

Art. 9 Ammissione dei Soci

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione coloro i quali, persone fisiche, documentino i seguenti percorsi formativi:

- a) formazione presso enti formativi affiliati a IMPROTEATRO;
- b) formazione in corso in percorsi formativi promossi o riconosciuti da Improteatro o presso enti formativi affiliati o riconosciuti da IMPROTEATRO (accedono ai registri IMPROTEATRO, ma risultano soci professionisti solo dopo aver conseguito il titolo);
- c) possesso di titoli come previsto dal Regolamento per l'iscrizione in IMPROTEATRO dei privatisti (accesso nei registri IMPROTEATRO dopo aver superato una prova attitudinale).

Per essere ammesso all'Associazione il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo tramite un modulo predisposto, allegando:

- curriculum vitae e studiorum, curriculum professionale, attestante il possesso di titoli accademici, culturali, scientifici e professionali, come da requisiti minimi specificati nel Regolamento IMPROTEATRO.
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- il versamento del contributo di ammissione annualmente stabilito secondo le modalità statutarie.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica per i soci sostenitori dovrà contenere:

- denominazione, sede, attività;
- delibera di autorizzazione del Consiglio Direttivo con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- Statuto e Atto Costitutivo Associativo che non dovranno essere in contrasto con il presente.

A cura dell'Organo Amministrativo l'accettazione della domanda e l'iscrizione in apposito registro entro quindici giorni la delibera di ammissione.

Art. 10

Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- al pagamento del contributo associativo secondo le modalità stabilite dall'Organo amministrativo. Il contributo ha cadenza annuale;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci avranno diritto:

- a eleggere gli organi dell'associazione e ad approvare annualmente il bilancio;
- a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- a partecipare
 - alla vita dell'associazione come membri degli organi sociali, se eletti;
 - alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti secondo i principi stabiliti dall'art. 2538, secondo comma, del Codice civile;
 - a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione.

La partecipazione all'associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dallo statuto.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Ogni socio ha responsabilità civile e penale delle azioni da lui commesse. In nessun modo le iniziative dei singoli soci possono prevedere ricadute di responsabilità sull'Associazione o sugli altri membri.

Art. 11

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde immediatamente al verificarsi del fatto nei casi di decesso, dimissioni, morosità. Nei casi d'indegnità o violazioni delle norme dettate dall'atto costitutivo, dallo statuto, delle eventuali norme e regolamenti interni dettati dall'organo amministrativo si avrà il ritiro cautelare e immediato, all'atto della constatazione del fatto, del documento di appartenenza all'Associazione da parte di qualsiasi membro dell'Organo amministrativo o da persona all'uopo delegata dal Consiglio stesso e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di socio dell'Associazione. L'esclusione o la restituzione del documento verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni del socio, entro 90 giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata al socio entro otto giorni dalla data di delibera. Al socio è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in ogni caso.

Il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi dell'Associazione non dà diritto a rimborso alcuno.

Il nominativo del socio che abbia perduto tale qualità deve essere cancellato dal libro dei soci a cura dell'Organo amministrativo entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

Art. 12

Organi sociali

Sono organi sociali:

- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente dell'associazione;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Comitato di Valutazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 13

Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri. L'organo amministrativo è eletto dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni e rieleggibile.

Art. 14

Membri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da membri in regola con i requisiti professionali indicati nei registri IMPROTEATRO. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un presidente, un vicepresidente e un segretario che durano in carica quanto il Consiglio stesso e possono essere rieletti.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Ai membri del Consiglio Direttivo, per le funzioni connesse alla carica istituzionale rivestita, non sarà corrisposto compenso alcuno.

La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali di cui all'art. 38 del codice civile, conseguenti a deliberazioni del consiglio, è estesa a tutti i membri del Consiglio Direttivo, in via solidale e illimitata fra di essi.

Tale responsabilità non si estende a quello fra i consiglieri che essendo esente da colpa abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri;
- comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario dell'Associazione e all'ammontare del contributo sociale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso o comunicazione, anche orale, da effettuarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente della riunione.

Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 16

Poteri e funzioni dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare:

- redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
- convoca l'assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'associazione;
- delibera entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dalla contestazione del fatto sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. In caso di ricorso questo deve essere inoltrato al Presidente del Consiglio Direttivo e l'Assemblea deve pronunciarsi, su istanza dell'organo amministrativo, entro 90 giorni dalla data di inoltro;
- provvede a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'associazione;
- determina l'entità del contributo sociale e degli eventuali versamenti integrativi;
- cura la tenuta dei libri sociali e in particolare del registro dei soci;
- istituisce sedi sociali, operative e rappresentanze;
- procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- istituisce, ravvisandone l'opportunità, comitati tecnici, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché la remunerazione;
- istituisce il Comitato Tecnico-Scientifico ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto;
- istituisce il Comitato di Valutazione ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto;
- determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del consiglio stesso svolgono particolari funzioni;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per statuto siano riservati all'assemblea.

Art. 17

Presidenza dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo amministrativo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente e il Vicepresidente sono autorizzati a gestire i rapporti dell'Associazione con istituti di credito, senza preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, salvo rendicontare l'operato nelle riunioni dello stesso.

Il Presidente, salvo contraria deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi, purché soci, per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni, spettano al Vicepresidente.

Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

Art. 18

Assemblea dei soci

I Soci sono convocati in assemblea dall'Organo amministrativo almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto di convocazione contenente l'ordine del giorno da esporsi presso tutte le sedi dell'Associazione almeno venti giorni prima di quello dell'adunanza.

E' facoltà dell'organo amministrativo di stabilire altre modalità di convocazione al fine di garantire la massima partecipazione degli associati alle assemblee.

L'assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Cod. Civ.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 19

Poteri e funzioni dell'Assemblea dei soci

L'assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'associazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto e su quant'altro le è demandato per legge e Statuto.

Art. 20

Funzionamento dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i Soci dell'Associazione iscritti nel registro dei soci alla data fissata per la riunione assembleare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea si considererà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o il Coordinatore.

Ad ogni socio è concesso un voto secondo quanto disposto dall'art. 2538, secondo comma, del C.C.

Non è ammessa la rappresentanza (delega) degli associati nelle riunioni assembleari.

Qualora, a fronte dell'articolazione nazionale dell'Associazione, si ritenessero necessari meccanismi di delega, questi saranno definiti nel Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea dei soci.

I soci di minore età non hanno diritto di voto negli organi sociali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni potranno avvenire per alzata di mani o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'assemblea.

Art. 21

Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico di IMPROTEATRO è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge un ruolo consultivo riguardo le tematiche metodologiche ed epistemologiche e le iniziative scientifiche, formative e culturali dell'Associazione, garantendone un alto livello qualitativo. Il Comitato fornisce le linee guida, verificando i piani di formazione delle singole sedi e proponendo indirizzi di sviluppo e ricerca. Il Comitato resta in carica per la durata fissata per il Consiglio Direttivo. L'incarico può essere rinnovato per più mandati.

Art. 22

Comitato di Valutazione

Il Comitato di Valutazione di IMPROTEATRO è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato di Valutazione ha compito di monitoraggio e valutazione dei processi formativi. Il Comitato di Valutazione effettuerà la valutazione sommativa delle competenze al fine di certificare gli allievi al termine del percorso formativo. Il Comitato di Valutazione effettuerà la valutazione dei candidati che intendano essere inseriti nei registri professionali Improteatro, secondo i livelli indicati nel Regolamento. Il Comitato resta in carica per la durata fissata per il Consiglio Direttivo. L'incarico può essere rinnovato per più mandati. Qualora il Comitato di Valutazione non fosse nominato, le sue funzioni saranno svolte dal Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 23

Organo di controllo

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga necessario, anche in considerazione di disposizioni normative o regolamentari, potrà nominare un organo di revisione; l'organo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, in funzione della necessità e delle dimensioni dell'Associazione. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi solari. L'Organo di controllo esercita la vigilanza legale, contabile e amministrativa sulla conduzione sociale. Dà parere sul rendiconto e sul bilancio preventivo, se predisposto. L'organo collegiale nomina il proprio presidente alla prima riunione.

Art. 24

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti riconosciuti che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e successive modificazioni. È comunque salva altra diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 25

Arbitrato

I soci si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per le loro vertenze con l'associazione. Tutte le eventuali controversie tra soci o tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno all'unanimità, ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.